

CAPO I

Art. 1

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle procedure da seguire nell'istruttoria delle pratiche per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 N. 616, avente per oggetto l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, N. 382 nonché le relative competenze degli organi comunali, così come previsto dal secondo comma dello stesso art. 19.

Art. 2

Al fine di assicurare la regolare e puntuale applicazione delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, N. 616 è istituito il "SERVIZIO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA", che opera alle dirette dipendenze del Sindaco o suo delegato.

In sede di organizzazione dello stesso, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Consultiva per il personale dipendente, per quanto di competenza, provvede a tutte le incombenze derivanti dalla istituzione del nuovo servizio.

CAPO II

NORME GENERALI

Art. 3

Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge per i singoli casi, le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, di cui agli articoli seguenti debbono essere negate:

- a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- b) a chi è sottoposto a misure di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all' Autorità e chi è stato diffidato dall' Autorità di P.S.

La decisione sulle domande nei confronti di soggetti che versino nella situazione di cui al secondo comma del presente articolo ed i provvedimenti di cui alla seconda parte del terzo comma del presente articolo appartengono alle competenze della Giunta Municipale. La competenza attribuita dalle presenti norme al Sindaco potrà, da questi, essere delegata ad uno o più assessori municipali.

Agli effetti delle presenti norme si comprendono tra le autorizzazioni anche le licenze, le iscrizioni, le registrazioni, e le ricezioni di avvisi.

#### Art. 4

Le autorizzazioni sono personali, non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità comunale che l'ha concessa.

Salvo specifiche e diverse disposizioni di legge le autorizzazioni hanno validità annuale, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Le autorizzazioni in materia di esercizi pubblici scadono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5

Le autorizzazioni di polizia amministrativa, salvo che siano implicite con la ricezione di avvisi o per espressa eccezione di legge o regolamenti, hanno carattere recettizio.

I provvedimenti si intendono adottati con la sottoscrizione da parte del Sindaco del formale documento, ma essi rimangono atti interni della pubblica amministrazione e come tali privi di efficacia verso il richiedente-intestatario, fino al momento della loro notificazione o consegna.

Quando non si procede con formale notificazione, la consegna deve essere attestata con dichiarazione scritta resa dal soggetto interessato.

I provvedimenti di cui al penultimo comma art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 una volta adottati debbono essere inviati in copia al Prefetto e non possono essere notificati o consegnati prima che il Prefetto li abbia ricevuti. Nel caso di accertata ed obbiettiva situazione d'urgenza la comunicazione al Prefetto potrà essere effettuata anche mediante nota telegrafica contenente gli estremi e la natura del provvedimento adottato ed attestazione; contenuta negli atti della pratica, della notizia di avvenuto ricevimento.

In questi casi la copia del provvedimento adottato dovrà essere comunque trasmessa, secondo la normale procedura, entro le successive ventiquattro ore.

I provvedimenti di carattere negativo di cui all'ultimo comma articolo 19 D.P.R. 616 sono pure comunicati al Prefetto prima di essere esternati. Qualora il Prefetto non esprima parere conforme al diniego, il Sindaco deve adottare una nuova determinazione e non può negare l'autorizzazione sulla base di quei presupposti che costituiscono oggetto del precedente provvedimento.

Nel caso in cui il Sindaco non ritenga di poter concedere, in questa seconda fase, l'autorizzazione in virtù di valutazioni fondate su elementi sopravvenuti o non in precedenza considerati, la competenza a decidere si estende automaticamente alla Giunta Municipale, che deve essere prontamente convocata.

Art. 6

Presso gli uffici comunali che esercitano l'istruttoria sulle domande di autorizzazione amministrativa debbono essere tenuti, in libera visione a chiunque ne faccia richiesta, gli elenchi della documentazione necessaria a corredo delle domande di autorizzazioni e loro rinnovi.

Le domande si intendono validamente presentate a partire dal giorno di deposito di tutti o dell'ultimo documento idoneo e necessario per consentire al Sindaco di assumere le decisioni, quando la presentazione sia a cura ed onere del richiedente.

La domanda si intende automaticamente rinunciata qualora l'interessato, invitato a completare la documentazione necessaria od a fornire quella ulteriore documentazione che, indipendentemente dall'elenco di cui al primo comma, sia; in via specifica, necessario acquisire, non provveda entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'invito.

La documentazione acquisibile d'ufficio deve essere richiesta agli organi competenti senza indugio non appena la domanda si debba intendere validamente presentata.

Art. 7

La domanda di licenza comunale, redatta in bollo competente, preferibilmente su apposito modulo da ritirare presso gli uffici comunali, deve essere indirizzata al Sindaco.

La stessa deve essere sottoscritta dal richiedente e contenere:

- a) l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione scolastica dei figli;
- b) il numero del codice fiscale del richiedente.

Art. 8

La domanda per il rilascio della licenza di cui al punto 7( licenza per ven-

dita di alcoolici) e punto 8, 1° comma, dell'art. 19 D.P.R. N. 616 deve essere corredata dai seguenti allegati:

a) Se trattasi di apertura di un nuovo esercizio:

1. certificato di sana costituzione fisica del richiedente e di esenzione da malattie che possano causare contagio;
2. documento attestante l'iscrizione nel Registro di cui al Capo 1° della legge 11 giugno 1971, n. 426;
3. planimetria dei locali;
4. certificato dell'Ufficiale Sanitario sull'idoneità igienico-sanitaria dei locali;
5. certificato delle distanze tra esercizi pubblici e fra tali esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto;
6. attestazione di versamento delle tasse di CC.GG., se dovute;
7. marca da bollo per il rilascio della licenza

b) Se trattasi di trasferimento della gestione o della titolarità per atto tra vivi, a causa di morte o per affittanza:

- tutti i documenti prescritti al punto a) ad eccezione di quelli indicati ai punti 3 ( se non ci sono modifiche di destinazione) e 5, oltre al contratto di cessione di azienda debitamente registrato o atto di successione o atto notorio o contratto di locazione per l'intera durata della medesima;
- marca da bollo per il rilascio della licenza.

c) Se trattasi di trasferimento in altra zona del territorio comunale:

- planimetria dei locali;
- certificato delle distanze tra esercizi pubblici e fra tali esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto;
- certificato dell' Ufficiale Sanitario sull'idoneità igienico-sani-

ed ottenere preventiva licenza.

La licenza può essere rilasciata solo a coloro che sono abilitati ai sensi della Legge 17 giugno 1937 n. 1249 e D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6.

Agli effetti di quanto disposto dalla presente norma gli insegnanti di sci sono equiparati alle guide alpine; la licenza per tali insegnanti è comunque subordinata all'esibizione di un certificato di idoneità a tale professione rilasciato dalla F.I.S.I.

#### Art. 11

Chi intende far eseguire in luogo pubblico o aperto al pubblico riprese cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al Sindaco.

Tale avviso dovrà contenere:

- a) le generalità del responsabile della troupe e l'indicazione del numero dei componenti della stessa;
- b) il tema trattato nelle riprese e il titolo del lavoro;
- c) il periodo di ripresa ( giorno ed orario )
- d) la natura degli obbiettivi della stessa;
- e) l'indicazione delle eventuali possibilità di interruzioni del traffico stradale.

Unitamente all'avviso è onere dell'interessato disporre delle ulteriori necessarie autorizzazioni in materia di occupazione di suolo pubblico o del consenso, nei casi previsti dalla legge, del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del Ministero della Difesa e dei Capi dei Compartimenti delle FF. SS. o di altre eventuali autorità competenti.

Sono, in particolare, applicabili nella materia le norme di cui all'art. 667 del C.P.

#### Art. 12

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può concedere licenze temporanee di somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.M. 28 aprile

ed ottenere preventiva licenza.

La licenza può essere rilasciata solo a coloro che sono abilitati ai sensi della Legge 17 giugno 1937 n. 1249 e D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6.

Agli effetti di quanto disposto dalla presente norma gli insegnanti di sci sono equiparati alle guide alpine; la licenza per tali insegnanti è comunque subordinata all'esibizione di un certificato di idoneità a tale professione rilasciato dalla F.I.S.I.

#### Art. 11

Chi intende far eseguire in luogo pubblico o aperto al pubblico riprese cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al Sindaco.

Tale avviso dovrà contenere:

- a) le generalità del responsabile della troupe e l'indicazione del numero dei componenti della stessa;
- b) il tema trattato nelle riprese e il titolo del lavoro;
- c) il periodo di ripresa ( giorno ed orario )
- d) la natura degli obbiettivi della stessa;
- e) l'indicazione delle eventuali possibilità di interruzioni del traffico stradale.

Unitamente all'avviso è onere dell'interessato disporre delle ulteriori necessarie autorizzazioni in materia di occupazione di suolo pubblico o del consenso, nei casi previsti dalla legge, del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del Ministero della Difesa e dei Capi dei Compartimenti delle FF. SS. o di altre eventuali autorità competenti.

Sono, in particolare, applicabili nella materia le norme di cui all'art. 667 del C.P.

#### Art. 12

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può concedere licenze temporanee di somministrazione di

76. . . . .

Le licenze sono subordinate all'accertamento che i richiedenti siano iscritti al registro esercenti attività di alimentazione alimenti e bevande di cui alla legge 17 giugno 1971 n. 486 e che non si trovino nelle condizioni previste all'art. 32 del T.U.L.P.S., fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 2 del presente provvedimento.

Il rilascio delle licenze ha natura discrezionale in relazione al soddisfacimento delle esigenze della manifestazione e si dovrà tenere particolarmente conto dell'ubicazione degli esercizi temporanei.

La validità di tali licenze deve essere limitata ai giorni delle riunioni di cui sopra.

Art. 11

Chiunque intenda dare in luogo pubblico o aperto al pubblico, nell'esercizio di attività commerciale, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, e altri simili spettacoli e trattenimenti, (compresi quelli sportivi) ovvero aprire ed esercitare circoli, sale da ballo e sale pubbliche di audizioni deve aver ottenuto la licenza dal Sindaco.

Questa è comunque subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di agibilità dei locali e più precisamente:

- a) destinazione d'uso dell'immobile
- b) certificato di agibilità
- c) certificazione dell'Ufficiale Sanitario per ciò che concerne la salvaguardia igienico-sanitaria
- d) certificazione del Comando dei Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi e per tutte le altre cautele (uscite di sicurezza), per un rapido sgombrò in caso di necessità, e, ove occorre, al nulla osta della S.I.A.E.

Chi intenda promuovere manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne

avviso preventivo al Sindaco almeno tre giorni prima della manifestazione.

Sono in particolare applicabili nella materia le norme di cui allo art. 666 del C.P.

#### Art. 14

Senza licenza del Sindaco è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità: persone, animali, ed oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Sono compresi i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi.

Nella materia sono, in particolare, applicabili le norme di cui agli articoli 124 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., e di cui agli artt. 666-727 del C.P.

#### Art. 15

Salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 524 (trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte), la licenza per l'apertura di un nuovo esercizio è concessa nel rispetto del "PIANO DI SVILUPPO PER I PUBBLICI ESERCIZI". Fino a quando non sia approvato il suddetto Piano, le licenze sono rilasciate dal Sindaco o suo delegato su conforme parere della Commissione per il Commercio, debitamente integrata a sensi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974 n. 524, nell'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Sarà comunque data preferenza ai richiedenti che siano titolari di licenza per la somministrazione al pubblico di bevande analcoliche o che dimostrino la disponibilità dei locali.

A parità di condizioni, sarà seguito il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande/

#### Art. 16

La licenza è revocata dal Sindaco -sentita la Commissione di cui al precedente art; 15- qualora il titolare:

- 1) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- 2) sospenda l'attività per un periodo superiore all'anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- 3) venga meno anche uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenere la licenza o una delle condizioni alle quali la stessa è subordinata.

Entro il termine di trenta giorni dal provvedimento di annullamento o revoca della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il Sindaco o suo delegato ne dà notizia alla Camera di Commercio nel cui registro l'interessato risulta iscritto.

Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 19 del D.P.R. n.616 si dà seguito alla richiestaprefettizia di sospensione, annullamento o revoca, solo se corredata da specifica motivazione.

#### Art. 17

La licenza comunale può essere revocata quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della licenza.

La licenza può altresì essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

#### Art. 18

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 15, autorizza il titolare della licenza di un pubblico esercizio allavendita delle bevande superalcoliche di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

Non possono esercitarsi, senza licenza del Sindaco:

- a) alberghi, compresi quelli diurni, locanda, pensioni, dormitori privati ( affittacamere);
- b) sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti;
- c) stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette; ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bar o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra liquori ed altre bevande anche non alcoliche;
- e) spaccio al minuto o consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai vari e soli soci.

Per quanto riguarda le licenze di cui ai punti a) ed e) si tiene altresì conto di quanto previsto dall'art. 92 del T.U.L.P.S.

Sono, in particolare, applicabili alla materia le norme di cui all'art.

665 del C.P.

Il Sindaco non può concedere la licenza per l'apertura di teatri o di luoghi di pubblico spettacolo senza avere preventivamente fatto verificare dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. la solidità e la sicurezza dell'edificio, e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio, nonché all'osservanza delle norme e disposizioni in materia in particolare dell'art. 11 del Decreto Ministero Turismo e Spettacolo in data 22 gennaio 1976, se trattasi di apertura di nuove sale cine

matografiche o dell'art. 1 della circolare n. 16 del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 1951 in ogni altro caso; delle circolari del Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16, 24 gennaio 1963 n. 12 e 1° marzo 1963 n. 28 ed anche della legge 4 novembre 1965 n. 1213 e D.M. 22 gennaio 1976. Le istruttorie in materia sono svolte dall'Ufficio.

#### ART. 21

Il Consiglio Comunale delibera in ordine al Regolamento per il servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.

Copia di detto Regolamento deve tenersi costantemente in un luogo dello esercizio ben visibile al pubblico.

#### ART. 22

Non si può esercitare senza licenza rilasciata dal Sindaco l'arte tipografica, litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

E' ammessa la rappresentanza.

In particolare, nella materia dovranno essere osservate le norme di cui agli artt. 198 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. e dell'art. 662 del C.P.

#### ART. 23

Avverso i provvedimenti del Sindaco in ordine all'impianto ed all'esercizio di manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri e pericolose è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

Si applica a tale materia quanto disposto al Capo I del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e successive modificazioni.

ART. 24

Gli stranieri che vogliono esercitare un mestiere di cui al punto 14) dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, debbono ottenere preventivamente dal Sindaco apposita licenza subordinata all'accertamento che l'interessato sia in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Le istruttorie in materia sono svolte dall'Ufficio.

ART. 25

Non possono essere esercitati i mestieri ambulanti di saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, faccino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi senza aver ottenuto la preventiva iscrizione in apposito registro del Comune, salva l'applicazione delle norme di Regolamenti speciali già in vigore per singoli mestieri.

In particolare, nella materia dovranno essere osservate le norme di cui agli artt. 224 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., e di cui all'art. 669 del C.P.

Le istruttorie in materia sono svolte dall'Ufficio.

ART. 26

Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del Sindaco, raccolte di fondi e di oggetti, collette o questue, nemmeno con il mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.

La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua, col-

letta o raccolta di fondi e di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

La licenza stessa vale solamente per il Comune in cui é rilasciata.

In materia dovranno essere osservate le norme di cui agli artt. 285 e 286 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1937 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le istruttorie sono svolte dall'Ufficio.

#### ART. 27

I provvedimenti per l'assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza saranno assunti secondo apposita separata regolamentazione, in applicazione degli artt. 22 e seguenti del D.P.R. 616, dagli organi comunali competenti secondo la stessa regolamentazione.

#### ART. 28

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro tenuto dal Sindaco.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

I proprietari e gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, rispondono a qualsiasi ~~tipo~~ titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non é iscritto nel registro di cui é sopra.

Rientrano nei mestieri di cui sopra quelli indicati all'art. 111 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.

ART. 29

Salva la compatibilità della presente norma con le disposizioni in materia di commercio derivanti dalla legge 11 giugno 1971 n. 426 e successive modificazioni, non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione al Sindaco.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione della sede di esercizio e della specie di commercio, precisando se si tratta di oggetti aventi valore storico o artistico, oppure di commercio di oggetti usati, di nessun pregio. Il Sindaco, nel rilasciare ricevuta, deve specificare il tipo di commercio. E' obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art. 128 T.U.L.P.S.

ART. 30

Salve le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e della bevande alcoliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, di merciaio, di saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli da piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso il Comune.

Alla domanda, in competente bollo, deve essere allegata una marca da bollo per il rilascio del prescritto certificato d'iscrizione.

La iscrizione non è subordinata alle condizioni previste dagli art. 11 e 12 del T.U. delle leggi di P.S., salva sempre la facoltà del Sindaco di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.

E' vietato il mestiere di ciarlatano.

Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri citati nel 1° comma del presente articolo senza la licenza del Sindaco.

Sarà cura dell'ufficio comunale:

- a) annotare gli estremi nell'apposito registro;
  - b) inviare al Prefetto, ai fini dell'adempimento previsto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19, quarto comma, copia del testo del provvedimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- A comunicazione avvenuta, il Sindaco adotta il provvedimento stesso e ne dispone il rilascio all'interessato.

#### ART. 31

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. ~~511~~ 524 le licenze e le autorizzazioni comunali sono assoggettate a vidimazione annuale, che consiste nell'apposizione di un visto sull'atto originario o su copia di esso autenticata ai sensi di legge.

Sono assoggettate a vidimazione annuale anche le autorizzazioni stagionali prima della ripresa dell'attività nonché le registrazioni.

Per la vidimazione annuale, deve essere allegata, oltre alla licenza o alla autorizzazione o certificato di registrazione, anche l'attestazione del versamento della tassa annuale di concessione governativa, in quanto dovuta. Nei casi di inosservanza dei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 56, secondo comma, del D.M. 14 gennaio 1972 e successive modificazioni.

La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita di cui ai precedenti commi non è soggetta al pagamento di alcuna tassa.

La rinnovazione delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande è subordinata anche all'indicazione del numero e della data di iscrizione al registro delle ditte, nonché, quando l'attività commerciale si svolge in sede fissa, all'indicazione della superficie di vendita o di somministrazione utilizzata all'atto della presentazione della domanda di rinnovazione.

#### ART. 32

Della data di inizio della sospensione dell'attività non stagionale nello esercizio di somministrazione al pubblico di alimento e bevande, il titolare deve dare notizia al Sindaco almeno dieci giorni prima dell'ini-



classificati come segue: categoria di lusso, prima categoria, seconda categoria, terza categoria, quarta categoria.

I criteri per la determinazione della categoria di appartenenza di ogni singolo esercizio sono specificati per gli esercizi di ristorazione e per gli esercizi di caffè-bar e locali di trattenimento in genere, rispettivamente, negli allegati A e B del D.M. 22 luglio 1977.

Il titolare di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può chiedere al Sindaco che il suo esercizio sia classificato secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale sopracitato oppure può chiedere il cambiamento di categoria.

Il Sindaco provvede, sentita la Commissione Comunale prevista dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 debitamente integrata a sensi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974 N. 524.

#### ART. 36

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, a sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 nonché della legge 3 maggio 1967 n. 2317, con una sanzione amministrativa fino a L. 200.000.

#### ART. 37

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'albo pretorio ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 6 del 3 febbraio 1978.

li \_\_\_\_\_

IL SINDACO




IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. B. B.", written over the printed name of the Municipal Secretary.

-----  
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune addì 4 GIU. 1978 giorno festivo, senza opposizioni.

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE



A handwritten signature in dark ink, similar to the one above.

-----  
La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva a sensi dell'art. 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

li \_\_\_\_\_

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

-----  
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza opposizioni.

li \_\_\_\_\_

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

-----  
Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno \_\_\_\_\_.

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

-----  
A sensi dell'art.21 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 516, copia del presente Regolamento è stata inviata al Presidente della Giunta Regionale, per il successivo inoltro al Commissario del Governo, con nota prot. n. t in data \_\_\_\_\_

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE